

sumere la Relazione della Causa , che gli verrà commessa . Nel caso soltanto , che l' Assessore si trovasse in qualche Relazione ignota al Presidente , o Capo , sia colle Parti , sia coll' oggetto della Causa , per cui fosse egli soggetto ad un legale impedimento , dovrà egli informarne tosto il detto Capo , o Presidente , acciocchè il medesimo possa occorrendo destinare un altro Relatore .

II. Ogni qualvolta un' Atto avrà un' immediata connessione con altro precedente , non dovrà il Capo cambiare il Relatore senza grave motivo .

III. Le materie dovranno ripartirsi in modo , che alcuno non venga caricato di soverchio lavoro , ovvero troppo risparmiato a pregiudizio degli altri .

IV. Trovandosi dal Presidente o Capo la Causa molto ardua , o soggetta a gravi , e singolari riflessi , sarà in suo arbitrio di destinare oltre il Relatore un' altro Assessore in qualità di Correlatore , Tale disposizione non dovrà però dipendere dall' Istanza delle Parti , ma dovrà essere giustificata dalla natura , e qualità dell' Oggetto .

V. Il Capo , ossia Presidente potrà dividere , onde agevolare la Spedizione delle Cause , gli Individui del Tribunale in diverse Aule . Ciascun' Aula dovrà sempre esser composta da un Capo , da due Assessori almeno , talchè la decisione sia Collegiale , e d'